

Serie Ordinaria n. 10 - Giovedì 05 marzo 2015

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 26 febbraio 2015 - n. X/3205

Programma garanzia giovani - Misura servizio civile - Determinazione in ordine all'approvazione dello schema di convenzione tra Regione ed Enti di servizio civile regionale e dello schema di contratto con il giovane volontario in servizio civile regionale - Ex d.g.r. 2675/2014

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- la raccomandazione del Consiglio d'Europa del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani (2013/c/120/01);
- l'accordo di partenariato del 18 aprile 2014 che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della iniziativa europea per l'occupazione dei giovani tra i Programma Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

Vista la legge 6 marzo 2001 n. 64 «Istituzione del Servizio Civile Nazionale» che stabilisce che, a decorrere dalla data della sospensione del servizio obbligatorio militare di leva, il Servizio civile è prestato su base esclusivamente volontaria;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77 «Disciplina del Servizio Civile Nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001 n. 64»;

Vista la legge regionale n. 2 del 3 gennaio 2006 «Servizio civile in Lombardia», in particolare all'art. 1 e 8, dove viene data definizione delle finalità e delle attività necessarie alla realizzazione di progetti sperimentali di servizio civile in lombardo;

Visto il regolamento regionale n. 2 del 22 febbraio 2007 ad oggetto: «Attuazione della legge regionale n. 2 del 3 gennaio 2006 (Servizio civile in Lombardia)»;

Richiamato nello specifico l'art.8 del su citato regolamento che stabilisce che la struttura regionale competente definisce con proprio decreto le modalità per l'iscrizione all'Albo Regionale degli enti di servizio civile, costituito dalla sezione anagrafica e dalla sezione speciale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2014 n. 33 «Istituzione della Leva civica volontaria regionale»;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato con d.c.r. n. X/78 del 9 luglio 2013 che sostiene lo sviluppo del terzo settore nel rinnovare e riqualificare il welfare, attraverso la formazione delle nuove generazioni al lavoro e alla partecipazione attiva all'impegno sociale, introducendo strumenti innovativi per la gestione del servizio civile (soc.12.8.201);

Vista la d.g.r n. X/1889 del 30 maggio 2014 ad oggetto: «Approvazione del Piano esecutivo regionale di attuazione della garanzia per i giovani» ed in particolare al punto 4) concernente i servizi relativi alle misure da attuare che, tra altre, prevede la misura «servizio civile»;

Vista la d.g.r. X/1761 del 8 maggio 2014 ad oggetto «Determinazioni in merito alla convenzione tra Regione Lombardia e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzioni Generale per le politiche attive e passive del lavoro e per l'attuazione delle iniziative europee per l'occupazione dei giovani», che nell'approvare lo schema tipo di convenzione tra Regione Lombardia e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro, indica all'art. 3 dello stesso, gli importi assegnati alle misure descritte nel su citato Piano esecutivo, ed in particolare per la misura Servizio Civile indicate in euro 7.500.000,00;

Preso atto che la su citata convenzione, in particolare all'art. 5, definisce il sistema di gestione e controllo per l'intero programma esecutivo regionale, ivi compreso la misura servizio civile, prevedendo, anche presso i beneficiari e gli organismi coinvolti nell'attuazione degli interventi, una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relativa alle attività approvate, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli di primo livello, al monitoraggio e alla valutazione delle attività;

Vista la d.g.r. X/1983 del 20 giugno 2014 ad oggetto «Determinazioni in ordine all'attuazione della Garanzia Giovani e modifiche delle modalità operative di dote unica lavoro di cui alla d.g.r. del 4 ottobre 2013 n. X/748», e, in particolare, il punto 4) laddove viene data precisazione circa la copertura delle risorse assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a Regione Lombardia, in qualità di organismo intermedio e che le stesse saranno liquidate ai beneficiari finali dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS IGRUE, sulla base delle richieste

di erogazione trasmesse da Regione Lombardia, per quanto concernente i servizi, e da INPS, per quanto riguarda il bonus occupazione;

Precisato che l'utilizzo dei fondi per la misura «Servizio Civile» nell'ambito di Garanzia Giovani, fatto salvo le indicazione degli atti nazionali e regionali ivi citati, verrà regolamentato secondo il disposto degli artt. 1 e 8 della su citata l.r. 2/2006;

Vista la d.g.r. X/2675 del 21 novembre 2014 ad oggetto: «Programma Garanzia Giovani - Avviso per la presentazione dei progetti a valenza regionale da parte degli enti iscritti alla sezione speciale dell'albo regionale degli enti di servizio civile»;

Considerato in particolare l'allegato A) alla d.g.r. X/2675 del 21 novembre 2014, al paragrafo «Modalità di presentazione», dove si indicano quale scadenza per la presentazione da parte degli enti iscritti alla sezione speciale dell'Albo Regionale degli enti di servizio civile, rispettivamente:

- ore 12 del 31 dicembre 2014;
- ore 12 del 30 aprile 2015;

Visti i dd.dd.s.n. 978 del 11 febbraio 2015 e n. 1354 del 24 febbraio 2015 concernenti l'approvazione del primo elenco degli enti di servizio civile ammessi all'attuazione della misura di servizio civile nell'ambito del programma garanzia giovani;

Preso atto che sono stati ammessi all'attuazione della misura di servizio civile in programma garanzia giovani n. 27 enti di servizio civile iscritti all'albo regionale sezione speciale, per n. 55 progetti e per un totale di n. 912 posti di volontari di servizio civile;

Considerato necessario procedere a disciplinare gli impegni e responsabilità dei suddetti enti di servizio civile con Regione, al fine di assicurare un'efficiente gestione del servizio ed una corretta realizzazione del progetto ammesso, in coerenza con quanto previsto dal Programma Operativo Nazionale Occupazione Giovani, dal piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani e dal piano esecutivo regionale Garanzia Giovani;

Precisato che, ai fini dell'attuazione della misura di servizio civile nell'ambito del programma garanzia giovani, a livello regionale, gli enti di servizio civile regionale, dovranno attivare tutte le procedure previste atte a verificare il rispetto dei requisiti di accesso e la verifica dell'idoneità della/del giovane, attivando la presa in carico nonché la definizione del previsto progetto individuale;

Precisato che, al fine della realizzazione della misura di servizio civile nell'ambito del programma garanzia giovani, a livello regionale, gli enti di servizio civile regionale, dovranno garantire l'espletamento di tutte le attività dettagliate nel progetto approvato e articolate nel progetto individuale per ciascuna/ciascun volontaria/o in servizio civile, prestando particolare attenzione affinché le/i giovani coinvolti adempiano ai loro doveri e impegni quotidiani;

Ritenuto che, ciascun ente di servizio civile regionale, provvederà ad anticipare l'assegno mensile di servizio civile, per un valore di euro 433,80, per la durata massima di 12 mesi, in corrispondenza del numero di giovani volontarie/i di servizio civile con cui risulterà definito il previsto progetto individuale;

Precisato altresì che i su citati Enti provvederanno a gestire, attraverso apposito sistema, le adesioni delle/dei giovani, gli eventi rilevanti del percorso, il caricamento delle domande di partecipazione, la comunicazione di avvio e di conclusione dei progetti e la rendicontazione periodica delle attività di servizio civile, formazione e tutoraggio, nei termini e nelle modalità che saranno fornite, per il tramite di appositi manuali;

Ritenuto di procedere alla regolamentazione del percorso di volontarie/i di servizio civile attraverso la stipula di apposito contratto di servizio civile regionale, indicante data di inizio e fine servizio, attestata dal responsabile dell'ente, il trattamento economico, giuridico ed assicurativo, nonché le norme di comportamento e le relative sanzioni, così come disposto all'art. 14 del regolamento regionale 22 febbraio 2007 n. 2 (attuazione della legge regionale n. 2 del 3 gennaio 2006 - Servizio civile in Lombardia);

Vista la sentenza n. 111/2014 - Consiglio di Stato - Sezione Prima - Adunanza di sezione del 8 gennaio 2014, ad oggetto «questio-

Ritenuto, in via cautelativa, di avviare specifico percorso di richiesta di interpretazione autentica all'Agenzia delle Entrate, in merito alla possibile esclusione dei compensi attribuiti ai volontari in servizio civile/garanzia giovani dalla base imponibile I.R.A.P. fermo restando che il rapporto di servizio civile regionale si configura, come una relazione trilaterale, finalizzata alla realizzazione di specifico progetto, intercorrente tra Regione Lombardia, i volontari in servizio civile, e gli enti di servizio civile regionale, come sopra richiamato;

Visto l'allegato A) «Schema tipo di convenzione fra Regione Lombardia ed enti iscritti alla sezione speciale dell'albo regionale degli enti di servizio civile per l'attuazione della misura di servizio civile nell'ambito del piano esecutivo regionale del programma garanzia giovani», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto l'allegato B) «Contratto di Servizio Civile tra la volontaria/il volontario in servizio civile regionale e Regione, Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontario e Pari Opportunità», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto altresì di procedere con successivo provvedimento del Direttore Generale della Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità, all'emissione di specifico avviso per la selezione di n. 912 volontari in servizio civile, secondo le risultanze di cui ai dd.d.s.n. 978 del 11 febbraio 2015 e n. 1354 del 24 febbraio 2015;

Sentite le funzioni regionali coinvolte;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'allegato A) «Schema tipo di convenzione fra Regione Lombardia ed enti iscritti alla sezione speciale dell'albo regionale degli enti di servizio civile per l'attuazione della misura

di servizio civile nell'ambito del piano esecutivo regionale del programma garanzia giovani», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di disciplinare gli impegni e responsabilità degli enti ammessi alla realizzazione della misura di servizio civile regionale nell'ambito del programma garanzia giovani, in ottemperanza alla sottoscritta convenzione fra Regione Lombardia e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzioni Generale per le politiche attive e passive del lavoro e per l'attuazione delle iniziative europee per l'occupazione dei giovani;

2. di approvare l'allegato B) «Contratto di Servizio Civile tra la volontaria/il volontario in servizio civile regionale e Regione, Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontario e Pari Opportunità», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, indicante data di inizio e fine servizio, attestata dal responsabile dell'ente, il trattamento economico, giuridico ed assicurativo, nonché le norme di comportamento e le relative sanzioni, secondo quanto disposto all'art. 14 del regolamento regionale 22 febbraio 2007 n. 2 (attuazione della legge regionale n. 2 del 3 gennaio 2006 - Servizio civile in Lombardia);

3. di autorizzare, in via cautelativa, l'avvio di specifico percorso di richiesta di interpretazione autentica all'Agenzia delle Entrate, in merito alla possibile esclusione dei compensi attribuiti ai volontari in servizio civile/garanzia giovani dalla base imponibile I.R.A.P.;

4. di rimandare a successivi provvedimenti della Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità, l'emissione di specifico avviso per la selezione di n. 912 volontari in servizio civile, secondo le risultanze di cui ai dd.d.s.n. 978 del 11 febbraio 2015 e n. 1354 del 24 febbraio 2015;

5. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia nonché sul sito «Sezione trasparenza», adempiendo agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi dell'art 24/27 del d.lgs 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

ALLEGATO A

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA ED ENTI ISCRITTI ALLA SEZIONE SPECIALE DELL'ALBO REGIONALE DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA DI SERVIZIO CIVILE NELL'AMBITO DEL PIANO ESECUTIVO REGIONALE DEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ In _____ via _____
n._____, con la presente convenzione

TRA

Regione Lombardia - Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, rappresentato dal Direttore Generale Dott. Giovanni Daverio, codice fiscale DVRGNNS4B17L682T;

E

L'Ente di Servizio Civile _____ iscritto alla sezione speciale dell'albo regionale degli enti di servizio civile ,
n._____. avente sede in_____, via_____ rappresentato da_____ in qualità di_____

Codice fiscale_____.

PREMESSO CHE

- la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 relativa all'istituzione di garanzia per i giovani (2013/C/120/01), rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, garantendo ai giovani con meno di 29 anni un insieme di offerte per l'accompagnamento e l'inserimento al lavoro;
- l'accordo di partenariato del 18 aprile 2014, individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani tra i Programma Operativi Nazionali Finanziati dal FSE;
- la d.g.r. X/1889 del 30 maggio 2014 ad oggetto "Approvazione del Piano esecutivo regionale di attuazione della garanzia per i giovani" prevede in particolare al punto 4) servizi relativi alle misure da attuare, tra cui la misura "servizio civile";
- la d.g.r. X/1761 del 8/5/2014 ad oggetto "Determinazioni in merito alla convenzione tra Regione Lombardia e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro per l'attuazione delle iniziative europee per l'occupazione dei giovani", nell'approvare lo schema tipo di convenzione tra Regione Lombardia e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro, indica all'art.3 dello stesso gli importi assegnati alle misure descritte nel su citato Piano esecutivo, ed in particolare per la misura Servizio Civile (misura 6) definisce un importo complessivo di euro 7.500.000,00;
- la d.g.r. X/1983 del 20 giugno 2014 ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione della Garanzia Giovani e modifiche

Serie Ordinaria n. 10 - Giovedì 05 marzo 2015

- delle modalità operative di dote unica lavoro di cui alla d.g.r. del 4 ottobre 2013 n. X/748, al punto 4) precisa che le risorse assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a Regione Lombardia, in qualità di Organismo intermedio, saranno liquidate ai beneficiari finali dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-RGS IGRUE sulla base delle richieste di erogazione trasmesse da Regione Lombardia, per quanto concernente i servizi, e da INPS, per quanto riguarda il bonus occupazione;
- la legge regionale n. 2/2006 "Servizio civile in Lombardia", prevede, in particolare agli artt. 8 e 9, la realizzazione di progetti a carattere sperimentale di servizio civile lombardo, individuando quali strumenti di valorizzazione dell'attività stessa, la stipula di specifiche convenzioni;
 - la d.g.r. 2675 del 21 novembre 2014 ad oggetto: "Programma Garanzia Giovani - avviso per la presentazione dei progetti a livello regionale da parte degli enti iscritti alla sezione speciale dell'albo regionale degli enti di servizio civile, definisce modalità di attivazione, valutazione e ammissione all'attuazione della misura sul territorio regionale, da parte degli enti di servizio civile iscritti alla sezione speciale ex decreto della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità, n. 6159 del 01/07/2014;
 - il dd.dd.ss n. _____ del _____ definiscono gli enti ammessi all'attuazione della misura di servizio civile nell'ambito del programma garanzia giovani;

le parti convengono quanto segue

**Art. 1
(Oggetto della convenzione)**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

La presente convenzione disciplina impegni e responsabilità delle parti per la realizzazione sul territorio lombardo della misura di servizio civile regionale nell'ambito del piano esecutivo regionale di cui al programma garanzia giovani, ed in particolare le modalità attuative, gestionali, di monitoraggio e verifica e i relativi flussi informativi.

**Art. 2
(Obiettivi e finalità)**

I progetti di servizi civili per l'attuazione del programma garanzia giovani sono finalizzati alla realizzazione dei principi e delle finalità contemplati all'art.1, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 2 , di cui in particolare si esplicita quanto indicato all'art.1 comma 3 punto b): "la valorizzazione delle forme di cittadinanza attiva, assicurando l'accesso al servizio civile regionale ai giovani e alle giovani, proponendo agli stessi l'opportunità di acquisire, tramite l'esperienza in uno o più settori di intervento, nuove competenze nell'ambito del proprio percorso formativo e professionale e di acquisire una maggiore consapevolezza e responsabilità dei diritti umani e dei temi sociali".

**Art.3
(Compiti e funzioni Regione Lombardia)**

Regione Lombardia, nell'ambito della misura servizio civile programma garanzia giovani, si impegna a:

1. provvedere, per il tramite della Struttura Promozione della Famiglia e del Volontariato, entro massimo 30 giorni dalla data del protocollo di ricevimento, nel rispetto delle modalità definite nella d.g.r. n. 2675/2014, alla definizione degli enti ammessi all'attuazione della misura di servizio civile nell'ambito del programma garanzia giovani, attraverso apposito provvedimento del dirigente della struttura competente e procedendo a darne, contestuale, comunicazione agli enti proponenti, sino alla concorrenza dei posti disponibili nell'ambito del piano esecutivo regionale programma garanzia giovani;
2. provvedere alla pubblicazione sul proprio sito dei progetti ammessi all'attuazione delle misure di servizio civile nell'ambito del programma garanzia giovani, fornendo contestualmente alla DG IFL, per quanto di competenza, l'elenco degli stessi;
3. prevedere in collaborazione con gli enti di servizio civile di cui alla sezione speciale e in raccordo con la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro ad organizzare specifici momenti informativi e formativi rivolti agli enti del territorio e di carattere promozionale;
4. provvedere alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per infortunio, per ciascun volontario/a avviato/a a percorso di servizio civile, fino alla concorrenza massima di n. 1271 e per la durata massima di mesi 12, così come definito nell'ambito del piano esecutivo regionale di cui alla d.g.r. n. 1889 del 30 maggio 2014;
5. provvedere alla stipula del contratto con i/le singoli/singole volontari/volontarie, indicante data di inizio e fine del servizio, attestata dal responsabile dell'ente, il trattamento economico e giuridico nonché le norme di comportamento cui i volontari/volontarie devono attenersi con le relative sanzioni;
6. provvedere ad effettuare specifici controlli on desk e in loco (a campione) compilando apposita check list;
7. mantenere i rapporti con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, per quanto di rispettiva competenza, ai fini della regolamentazione delle procedure, validazione e trasmissione delle rendicontazioni e dei previsti flussi di gestione per trasmissione delle domande di pagamento al fine del relativo rimborso agli enti di servizio civile.

**Art.4
(Compiti e funzione dell'ente di servizio civile iscritto alla sezione speciale)**

L'Ente di servizio civile iscritto alla sezione speciale titolare di progetto ammesso all'attuazione della misura di servizio civile in programma garanzia giovani, si impegna a:

1. assicurare una efficiente gestione del servizio ed una corretta realizzazione del progetto ammesso, avvalendosi, laddove presenti, degli enti nella cui sede operativa, ubicata sul territorio regionale, opera il/la volontario/a, fermo restando che l'ente iscritto alla sezione speciale è garante dell'attuazione del progetto di servizio civile nei confronti della Regione. È responsabilità del soggetto titolare di progetto acquisire la documentazione contabile amministrativa e tutte le informazioni necessarie relative all'attività in essere, per tutti gli adempimenti di cui al presente articolo;
2. accogliere i/le volontari/volontarie in possesso dei requisiti di cui al paragrafo "destinatari" all'allegato a) della d.g.r. 2675/2014, nei termini e nelle modalità indicati nel progetto valutato ammesso all'attuazione del misura servizio civile;
3. attivare tutte le procedure previste atte a verificare l'idoneità per lo svolgimento delle attività, effettuare la presa in carico e la

- definizione del progetto individuale del/della volontario/a, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, trasmettendo la prevista Dichiarazione riassuntiva Unica, presente a sistema;
4. procedere alla sottoscrizione del progetto individuale contenente gli elementi descrittivi del percorso di servizio civile, le attività, gli obiettivi e le modalità di svolgimento;
 5. comunicare a Regione la data di inizio e fine del servizio a seguito della sottoscrizione del contratto da parte del/della giovane;
 6. provvedere alla consegna al/alla volontario/volontaria dei contenuti del contratto di assicurazione, nonché la modulistica necessaria all'acquisizione delle informazioni utili all'erogazione della prevista indennità (Cl, codice fiscale, IBAN);
 7. provvedere alla richiesta di sottoscrizione al consenso del trattamento dei dati da parte del/della giovane, previa visione della relativa informativa ex art. 13 Codice Privacy;
 8. garantire la formazione prevista nel progetto, nei termini e nelle condizioni di cui alla d.g.r. 2675/2014, quale formazione individuale e specifica, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo punto 8) ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza di cui al D.lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
 9. garantire che, durante il percorso di servizio civile, le attività sono seguite e verificate da un tutor, con funzioni di affiancamento del/della giovane nella sede in cui esso/a opera ed in possesso di competenze adeguate e coerenti al progetto generale e specifico;
 10. garantire la pubblicità del progetto, in collaborazione con Regione Lombardia, il rispetto delle procedure, l'osservanza delle disposizioni previste dai bandi, nonché l'accesso ai documenti da parte dei/delle volontari/volontarie di servizio civile, nei limiti previsti dalla legge;
 11. erogare, in via anticipatoria, l'assegno mensile di servizio civile, per il valore di euro 433,80, per la durata massima di mesi 12, procedendo in prima fase dopo lo scadere dei primi tre mesi, e successivamente su base mensile per tutta la durata definita nel progetto individuale.
 12. emettere giustificativo di spesa, sottoscritto dal responsabile dell'ente titolare di progetto e dal/dalla volontario/a, comprovante l'erogazione, in via anticipatoria, dell'assegno al/alla volontario/a in servizio civile;
 13. trasmettere a Regione Lombardia, per il tramite della Struttura Promozione della Famiglia e del Volontariato, documentazioni e informazioni necessarie all'avvio, al monitoraggio ed a controllo dei percorsi di servizio civile, compilando tutte le sezioni dei diversi moduli del sistema Ge.F.O. a ciò dedicate. Attraverso il sistema, gli enti dovranno gestire le adesioni dei/delle giovani, gli eventi rilevanti il percorso, il caricamento delle domande di partecipazione, la comunicazione di avvio e di conclusione dei progetti e la rendicontazione periodica delle attività di servizio civile, formazione e tutoraggio;
 14. comunicare a Regione Lombardia, per il tramite della Struttura Promozione della Famiglia e del Volontariato, in caso di sanzione disciplinare concernente l'esclusione del servizio civile, una relazione dettagliata, al fine dell'avvio delle procedure relative al provvedimento sanzionatorio;
 15. consentire le attività di verifica e controllo sulla realizzazione del progetto da parte dei funzionari di Regione Lombardia on desk e in loco;
 16. effettuare il monitoraggio interno per la valutazione dei risultati del progetto nonché per la verifica degli esiti della formazione svolta anche attraverso l'attivazione di partnership con gli enti accreditati al lavoro di cui alla Legge regionale 22/2006;
 17. conservare tutta la documentazione inherente, l'avvio e la realizzazione delle attività presso la sede legale indicata in sede di presentazione del progetto, per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di avvio del primo percorso di servizio civile, prevedendo copia del contratto sottoscritto dal/dalla giovane presso anche la sede operativa se diversa da quella legale;
 18. non presentare medesimo progetto nell'ambito degli avvisi della misura di servizio civile nazionale.

Art. 5 (Erogazione de l'indennità di servizio civile)

Nei limiti delle risorse fissate nel piano di attuazione regionale programma garanzia giovani e dei numero di/delle volontari/volontarie previsti/e, ciascun ente di servizio civile ammesso all'attuazione della misura servizio civile in programma garanzia giovani, provvede ad anticipare l'erogazione dell'assegno di euro 433,80 mensili, quali indennità di servizio civile.

L'erogazione dovrà avvenire, in prima fase allo scadere dei primi tre mesi, e successivamente, su base mensile, per tutta la durata definita nel progetto individuale.

I versamenti dovranno essere effettuati da parte dell'ente di servizio civile regionale tramite bonifico e accompagnati da una comunicazione che dia evidenza degli importi, avendo cura di indicare come causale di versamento "anticipazione indennità servizio civile-Programma garanzia giovani", in modo tale che i predetti dati risultino tracciati ai fini della rendicontazione necessario al rimborso per il tramite di IGRUE.

Gli enti dovranno altresì provvedere ad aprire un conto dedicato (o sottoconto) dal quale procedere all'adempimento delle operazioni di anticipazione della quota al/alla giovane e nel quale dovranno confluire i rimborsi tramite IGRUE.

A tal fine, particolare attenzione dovrà essere riservata, da parte dell'ente, al controllo della correttezza e completezza del codice IBAN, necessariamente indicato nel contratto sottoscritto, nonché dell'importo riferito a ciascuna mensilità spettante per ciascun/a volontario/a e per tutta la durata del percorso di servizio civile.

L'ente di servizio civile si impegna altresì a fornire le disposizioni di pagamento o altro documento equivalente a Regione Lombardia per attestare l'erogazione dell'indennità di servizio civile a favore dei singoli/e beneficiari/beneficiarie, al fine di permettere di avviare le procedure di controllo e di rendicontazione della spesa.

Art.6 (Attestazione delle attività svolte)

Al termine del percorso di servizio civile, l'ente provvede a rilasciare una propria attestazione di svolgimento dell'attività di servizio civile, indicante la sede, il periodo, il percorso formativo a cui ha partecipato il/la volontario/a e il complesso delle attività svolte e delle funzioni esercitate.

Sudetta attestazione verrà accompagnato da specifico attestato rilasciato da Regione Lombardia, comprovante lo svolgimento di percorso di servizio civile per il periodo dichiarato.

Nel caso l'ente di servizio civile abbia avviato un percorso di collaborazione con un ente accreditato al lavoro può procedere al rilascio della certificazione regionale delle competenze ai sensi del D.D.U.O. 14 novembre 2012 n. 9380 "Approvazione del modello e delle procedure per il sistema di certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale in Regione Lombardia" secondo gli standard di contenuto di cui D.D.U.O. 29 luglio 2011 n. 7105 "Quadro regionale degli standard professionali della Regione

Serie Ordinaria n. 10 - Giovedì 05 marzo 2015

Lombardia - istituzione di nuove sezioni e adozione di nuovi profili" ed smi.

Comunque, al/alla volontario/a, al termine del percorso di servizio civile si procederà al rilascio del libretto formativo del cittadino con la relativa registrazione del percorso realizzato.

**Art.7
(Trattamento dei dati personali)**

La regione e gli enti di servizio civile, in qualità di autonomi titolari del trattamento dati personali di cui alla presente convezione, si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'autorità del garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art.11 del citato decreto legislativo, i dati trattati, dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguitate.

La regione e gli enti di servizio civile assicurano che i dati acquisiti ai sensi della presente convenzione siano utilizzati esclusivamente per le finalità in essa previste.

Le parti garantiscono che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge. Garantiscono, altresì, che l'accesso alle informazioni verrà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati, ai sensi degli articoli 29 e 30 del codice civile. Le parti utilizzano le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità per cui è stipulata la presente convenzione, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal codice.

**Art.8
(Durata della convenzione)**

La presente convenzione ha validità fino al 30 giugno 2018.

La suddetta data è da intendersi come tassativa, in quanto entro la stessa deve essere erogato l'ultimo pagamento a favore dei/delle beneficiari/beneficiarie. Pagamenti successivi a tale data non saranno oggetto di rendicontazione da parte di RL e conseguentemente non rimborsate da IGRUE.

**Art.9
(Uso dei marchi di Garanzia Giovani e di Regione Lombardia)**

Sul materiale informativo, di comunicazione, di pubblicazione e relativamente all'organizzazione di eventi che segue la proposta progettuale, deve essere apportati marchi di Garanzia Giovani (per gli enti), emblema Unione Europea (FSE), logo del Ministero Lavoro Politiche Sociali, logo di Regione Lombardia, in questa sequenza, previa richiesta e rilascio della relativa autorizzazione da parte della Direzione, secondo le disposizioni contenute nel Decreto D.G. n. 7012 del 22/07/2014 reperibile nel sito regionale all'indirizzo www.garanzagiiovani.regione.lombardia.it.

**Art.10
(Risoluzione della convenzione)**

La Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità, si riserva la facoltà, di risolvere anticipatamente la presente convenzione in caso di:

- gravi inadempimenti da parte dell'ente titolare di progetto e non eliminati a seguito di diffida formale;
- revoca del progetto a seguito di particolari gravità o reiterazione delle violazioni che hanno comportato la sanzione delle diffida;
- gravi mancanze nella realizzazione del progetto o di parte di esso, tali da pregiudicare il conseguimento degli obiettivi o da rendere il progetto stesso estraneo dalle finalità di cui al "Programma Garanzia Giovani".

**Art.11
(Rinvio)**

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

**Art.12
(Controversie)**

Per eventuali controversie in ordine all'esecuzione del presente convenzione, ivi incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione e/o esecuzione, le parti, di comune accordo, dichiarano il Foro competente territorialmente.

**Art.13
(Registrazioni e spese contrattuali)**

La presente convezione è redatta in tre esemplari dei quali uno è conservato presso la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità, uno presso l'ente di servizio civile titolare di progetto. La terza copia varrà per la registrazione in caso d'uso, le cui spese graveranno sulla parte richiedente.

Letto e sottoscritto il _____

Il Direttore Generale
Giovanni Daverio

Il rappresentante legale

Il responsabile dell'ente

CONTRATTO DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE

TRA

Regione Lombardia, Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità, nella persona del Direttore Generale Dott. Giovanni Daverio

E

Il/La Sig./Sig.ra _____

Codice Fiscale _____

Residente a _____ in via _____

Estremi della carta di identità _____

PREMESSO

- Che con provvedimento del Dirigente della Struttura Promozione della Famiglia e del Volontariato è stato approvato il progetto denominato " _____ " presentato da _____ da realizzarsi nelle sedi di seguito indicate (da compitare a cura dell'ente capofila)
-
-
- Che il suddetto progetto è stato ammesso all'attuazione della misura di servizio civile nell'ambito del piano esecutivo regionale - Programma Garanzia Giovani;
- Che l'ente, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al paragrafo destinatari dell'avviso di cui alla d.g.r. n. 2675/2014, ha provveduto ad effettuare il colloquio di accoglienza ed idoneità, la presa in carico, la definizione del progetto individuale e trasmesso, secondo gli specifici formati presenti a sistema, la Dichiarazione Riassuntiva Unica;
- Che secondo quanto disposto nel progetto esecutivo regionale - Programma Garanzia Giovani, di cui alla d.g.r.n. 1889/2014, e nell'avviso per la presentazione dei progetti a valenza regionale da parte degli enti iscritti alla sezione speciale dell'albo regionale degli enti di servizio civile, di cui alla d.g.r. n. 2675/2014, i/le giovani, risultati/e idonei/idonee alla selezione, in qualità di volontari/volontarie di servizio civile, sono avviati alla realizzazione del percorso, sulla base di un contratto stipulato tra Regione Lombardia ed i/le singoli/e volontari/volontarie, indicante la data di inizio e di fine del servizio, il trattamento economico e giuridico, nonché le norme di comportamento cui gli stessi devono attenersi con le relative sanzioni;
- Che i rapporti tra Enti di Servizio Civile titolari di progetto e Regione Lombardia sono disciplinati da apposita convenzione indicante compiti e funzioni di ciascuno e responsabilità;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art.1 (Oggetto)

Il contratto di servizio civile regionale definisce il trattamento economico e giuridico connesso all'attività di servizio civile regionale, effettuata dal/dalla volontario/volontaria di servizio civile presso la sede indicata dall'ente accreditato alla sezione speciale dell'albo regionale a seguito di definizione del previsto progetto individuale, nonché le norme di comportamento alle quali il/la volontario/volontaria deve attenersi e le relative sanzioni.

Art.2 (Decorrenza e durata del servizio civile)

Il presente contratto ha decorrenza dal giorno _____ del mese di _____, anno 2015, quale data di inizio del progetto individuale del/ della volontario/volontaria, ha durata di mesi _____ (8 o 12 mesi) e termina il giorno _____ del mese di _____ anno _____.

Tali date sono da intendersi vincolanti alla presentazione del/della volontario/volontaria in servizio civile presso la sede identificata per la realizzazione delle attività in via _____ n. _____. (Città) _____. La mancata presentazione del/della volontario/volontaria in servizio civile nel luogo e nella data sopra indicati sarà considerata come rinuncia, e conseguentemente oggetto di informazione da parte dell'ente, secondo le procedure definite, fatta salva l'ipotesi di comprovata impossibilità derivante da situazioni di forza maggiore, che dovranno essere esibite dal/dalla volontario/volontaria all'ente, entro e non oltre le 2 ore successive all'orario pattuito con l'ente quale inizio attività di servizio civile regionale.

L'impegno settimanale richiesto è di ore _____, articolare su _____ giorni/sett.

L'attività formativa prevista sarà erogata entro i primi trenta giorni dall'avvio del giovane/della giovane al servizio civile, nel periodo dal _____ al _____.

Art.3 (Modalità di svolgimento del servizio)

Le modalità operative di servizio civile regionale sono indicate nel progetto ammesso all'attuazione del piano esecutivo regionale - programma Garanzia Giovani di cui al d.d.u.o n. _____ del _____ e declinate nel progetto individuale e riepilogate nella Dichiarazione Riassuntiva Unica presente a sistema.

Serie Ordinaria n. 10 - Giovedì 05 marzo 2015

Art.4
(Trattamento economico)

Il/La volontario/volontaria in servizio civile regionale percepisce quale indennità la somma mensile di euro 433,80, da erogarsi, in prima fase dopo lo scadere dei primi tre mesi, e successivamente su base mensile da parte dell'ente ospitante per tutta la durata definita nel progetto individuale.

A tale riguardo, il/la volontario/volontaria di servizio civile dovrà possedere un IBAN intestato o cointestato, in ogni caso personale, come da dichiarazione allegata al presente contratto.

Qualora il/la volontario/volontaria in servizio civile per cause proprie abbandoni l'attività prima della fine del terzo mese, allo/alla stesso/a non verrà corrisposta alcuna somma.

Nel caso di interruzione di servizio, successivamente a tale periodo, la somma da erogare verrà calcolata in modo proporzionale al periodo di permanenza.

L'interruzione di servizio, senza giustificato motivo, prima della scadenza prevista, comporta la decadenza dai benefici previsti dal progetto.

Art. 5
(Trattamento assicurativo)

Il/La volontario/a in servizio civile è soggetto trattamento assicurativo.

Oggetto dell'assicurazione sono :

- Infortuni dai quali deriva la morte o un'invalidità permanente assoluta o parziale , che si verificano durante il periodo in cui i soggetti prestano la loro opera presso gli enti o sono impegnati nell'esercizio dell'attività indicata in sede di progetto individuale, nonché durante il tragitto per accedere agli stessi, effettuato sia a piedi che mediante qualsiasi mezzo di locomozione. La garanzia si intende operante anche per le attività esercitate in più sedi nonché in tutte le attività consentite anche al di fuori dell'ente stesso, sempre in coerenza con quanto stabilito in sede di progetto individuale;
- Responsabilità civile derivante ai/alle volontari/volontarie in servizio civile regionale durante l'espletamento delle attività previste ed indicate in sede di progetto individuale;
- Diaria da ricovero a seguito di infortunio.

Le somme assicurate sono:

Per il caso morte	
€ 100.000,00	pro capite
Per l'invalidità permanente	
€ 150.000,00 con franchigia 3%	pro capite
Indennità per ricovero	
€ 60,00	al giorno

Art. 6
(Permessi e malattie)

Durante il servizio civile il/la volontario/volontaria potrà assentarsi, per esigenze personali, per un massimo di 20 gg, o per malattia, comprovata con certificazione e richiesta specifica all'ente per un massimo dei 15 gg.

Suddetto periodo non dovrà essere detratto dalla durata complessiva del percorso del/della volontario/volontaria in servizio civile né ai fini dell'erogazione dell'indennità mensile.

In tutti gli altri casi si procede alla riduzione dell'assegno mensile, in proporzione ai giorni di assenza.

In caso di malattia superiore ai 30 gg o di assenza ingiustificata oltre i 3 giorni, il/la giovane è escluso dalla prosecuzione del percorso.

L'ente procederà a darne comunicazione per il tramite del sistema, provvedendo all'annullamento d'ufficio.

Alle volontarie in stato di gravidanza si applicano le disposizioni legislative del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità, adottato con il decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, espressamente richiamato dal decreto legislativo n. 77 del 2002. Ai sensi del predetto Testo Unico il divieto di prestare servizio civile è di norma durante i due mesi precedenti ed i 3 mesi seguenti il parto (art.16), in assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio di salute della gestante e/o del nascituro (art. 17).

Ai sensi dell'art. 17 "le condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, la maternità anticipata è consentita a partire da una data certa. A tal fine l'ente deve corredare la richiesta con la seguente documentazione: dichiarazione della sede nella quale la volontaria è impegnata nella quale sono indicate le mansioni svolte dalla volontaria con riferimento al progetto individuale definito, impossibilità di assegnare la volontaria ad altre mansioni.

È altresì consentita la facoltà di astenersi dal servizio a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi allo stesso (art. 20).

Prima dell'inizio del periodo di divieto di cui all' art.16 lettera a) e all'art. 20, le volontarie devono consegnare all'ente il certificato medico indicante la data presunta del parto.

Oltre a quanto previsto dagli articoli sopra citati, non sono contemplati a favore della volontaria ulteriori benefici post partum, né applicazione della disciplina del "congedo parentale".

Alla volontaria in maternità è corrisposto, per tutto il periodo di astensione previsto dalla normativa vigente, l'assegno del servizio civile ridotto di un terzo.

L'astensione del servizio per maternità non comporta la sostituzione della volontaria.

Art.7
(Diritti del/della volontario/volontaria in servizio civile regionale)

Il/La volontario/volontaria in servizio civile regionale ha diritto:

- Ad un assegno mensile di euro 433,80, quale indennità nei termini e nelle modalità di cui al precedente art. 4;
- Alla fruizione dei giorni permesso e malattia di cui all'art.6;

- Al trattamento assicurativo, nei termini e nelle modalità di cui al precedente art. 5 e secondo specifica informativa che gli verrà consegnata all'atto della presentazione in servizio;
- Ad essere impiegato/a nel rispetto dell'orario di servizio in relazione al numero delle ore e all'articolazione settimanale indicata nel progetto e nella Dichiarazione Riassuntiva Unica a sistema, nonché nelle attività in esso previste;
- Alla formazione, secondo quanto indicato nel progetto e per un monte ore complessivo non inferiore a 30 ore;
- Ad essere affiancato/a, nei termini e nelle modalità indicate nel progetto, dal tutor di sede;
- Ad essere informato/a relativamente a quanto concerne le condizioni assicurative nonché in adempimento delle prescrizioni di cui all'art. 13 del codice della privacy, riguardante i seguenti aspetti: finalità del trattamento, tipologia dei dati trattati, natura del conferimento dei dati ed eventuali conseguenze del rifiuto a rispondere, modalità del trattamento, soggetti autorizzati al trattamento dei dati, comunicazione dei dati, conservazione dei dati, diritti dell'interessato (ex art.7 del codice privacy), titolari e responsabili del trattamento e al rilascio del consenso al trattamento;
- Ad assentarsi, secondo quanto indicato al precedente art. 6, provvedendo a fornire adeguata documentazione;
- Al rilascio dell'attestato di svolgimento del servizio civile e del percorso formativo (svolto almeno per l'80% delle ore indicato nel progetto);
- A conseguire i benefici previsti di cui al precedente art.4, nei termini e nelle modalità definite.

Art.8**(Doveri del/della volontario/volontaria in servizio civile regionale)**

II/La volontario/volontaria in servizio civile regionale è tenuto:

- Ad adottare un comportamento improntato a senso di responsabilità, tolleranza ed equilibrio;
- A partecipare con impegno alle attività volte alla realizzazione del progetto, attenendosi scrupolosamente a quanto contenuto nel progetto individuale redatto;
- A rispettare i regolamenti e le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- A presentarsi presso la sede dell'ente accreditato nel giorno indicato nella comunicazione di avvio al servizio, contenuta nel progetto individuale definito con l'ente a seguito di verificata idoneità e presa in carico;
- A comunicare per iscritto all'ente l'eventuale rinuncia allo svolgimento del servizio civile, da cui consegue la cessazione del servizio e il conseguente stato di rinuncia a sistema, almeno tre giorni prima dalla data in cui intende procedere alla cessazione;
- A comunicare per iscritto l'assenza dal servizio, facendo pervenire la relativa documentazione;
- A non interrompere il servizio prima del terzo mese dello svolgimento dello stesso;
- A seguire le istruzioni e le direttive necessarie alla realizzazione del progetto, secondo le indicazioni impartite dal responsabile di progetto e dal tutor di sede;
- A partecipare alla formazione (generale e specifica), nei termini e nelle modalità di cui al progetto individuale;
- A rispettare scrupolosamente l'orario di svolgimento delle attività relative al servizio civile conformemente alle indicazioni contenute nel progetto;
- A non assentarsi durante l'orario di svolgimento delle attività dalla sede di assegnazione senza autorizzazione del tutor di riferimento;
- A rispettare i luoghi, gli strumenti, le persone con cui viene in contatto durante lo svolgimento del servizio civile, mantenendo nei rapporti interpersonali e con l'utenza una condotta uniformata alla correttezza ed alla collaborazione, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona ed incompatibili con il ruolo rivestito nonché con la natura e la funzionalità del servizio in cui svolge la propria attività;
- Ad astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio, in osservanza della normativa vigente in materia;
- A non assentarsi dal servizio senza aver preventivamente concordato i giorni di permesso;
- Ad interrompere il servizio civile nel caso di provvedimento di revoca del progetto nel quale è inserito;

Art. 9**(Verifica e controllo dell'attività di servizio civile regionale)**

L'ufficio regionale predisposto alle attività oggetto del presente articolo provvederà ad accertare il rispetto da parte degli enti titolati all'attuazione della misura di servizio civile nel programma Garanzia Giovani, dei requisiti previsti dalla normativa regionale in materia, la conformità alle attività e agli obiettivi indicati nei progetti approvati, nonché il corretto impiego dei/delle volontari/delle volontarie in servizio civile anche tramite verifiche effettuate presso le sedi ospitanti ed il colloquio con gli stessi, in forma singola e/o di gruppo.

Art.10**(Sanzioni disciplinari e loro applicazione)**

In caso di violazione dei doveri di cui all'art. 8 del presente contratto, fermo restando le eventuali ipotesi di responsabilità in materia civile, penale ed amministrativa previste dalla normativa vigente, al/alla volontario/volontaria in servizio civile sono irrogate le sanzioni disciplinari di seguito elencate, in ordine crescente, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) Rimprovero scritto;
- b) Decurtazione dell'indennità, da un minimo pari all'importo corrispondente ad un giorno di servizio civile ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio;
- c) Esclusione dal servizio con perdita dei benefici ad esso connessi.

Le sanzioni disciplinari indicate, sono irrogate, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, sulla base dei seguenti criteri generali: gravità della violazione posta in atto; intenzionalità del comportamento; effetti prodotti, eventuali sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, reiterazione della violazione.

Al/Alla volontario/volontaria in servizio civile responsabile di più mancanze con un'unica azione o omissione o con più azioni o omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave.

Nello specifico:

Serie Ordinaria n. 10 - Giovedì 05 marzo 2015

Le sanzioni disciplinari del rimprovero scritto e della decurtazione dell'assegno per un importo pari ad un giorno di servizio si applicano al/alla volontario/volontaria in servizio civile per:

- inosservanza delle disposizioni relative all'orario dello svolgimento delle attività, alle assenze, alla frequenza dei corsi di formazione;
- condotta non conforme a principi di correttezza nei rapporti con l'utenza, con il personale dell'ente ospitante e con gli altri volontari in servizio civile e/o volontari presenti;
- negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui/lei affidati o con cui venga in contatto per ragioni di servizio.

La sanzione disciplinare relativa alla decurtazione dell'assegno fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio civile, si applica al/alla volontario/volontaria per:

- particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero verbale scritto e della detrazione dell'importo dell'indennità pari ad un giorno di servizio;
- rifiuto ingiustificato di ottemperare alle direttive e alle istruzioni fornite dal responsabile di progetto e dal tutor di sede, dell'ente ospitante;
- comportamenti tesi ad impedire o ritardare l'attuazione dei progetti.

La sanzione disciplinare dell'esclusione dal servizio civile, si applica al volontario/a in servizio civile per:

- particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione della decurtazione dell'assegno fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni;
- persistente e insufficiente rendimento della/del giovane in servizio civile, che comporti l'impossibilità di impiegarlo in relazione alle finalità del progetto, fatto salvo la verificata idoneità e corrispondenza in sede di definizione della progettazione individuale;
- comportamento da cui derivi un danno grave all'ente, a Regione o a terzi;
- comportamenti integranti ipotesi che implichino responsabilità penale a titolo di colpa o dolo;
- assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio, da cui derivi pregiudizio per gli utenti o per la funzionalità delle attività dell'ente;
- assenze ingiustificate;
- partecipazione al percorso complessivo di formazione previsto dal progetto per un numero di ore inferiore al 80% di quelle previste.

Le sanzioni disciplinari qui declinate sono adottate previa contestazione scritta alla/al giovane e successivamente all'avvenuto accertamento dei fatti contestati.

La contestazione è effettuata tempestivamente da regione, per il tramite degli uffici competenti, sulla base di una dettagliata relazione inviata dall'ente accreditato e capofila del progetto approvato nell'ambito del programma Garanzia Giovani nonché sottoscrittore della convenzione regolamentante i rapporti tra l'ente stesso e la regione, e contestualmente resa nota all'interessato dall'Ente stesso. La contestazione deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto dell'addebito e la fattispecie sanzionatoria che si ritiene integrata al comportamento. Deve altresì contenere i termini del contraddiritorio (non inferiore ai cinque giorni e non superiore ai dieci giorni) entro cui il/la volontario/a, che ha comunque la facoltà di essere sentito ove lo richiede espressamente, può presentare le proprie controdeduzioni.

La regione, per il tramite della Struttura Promozione della Famiglia e del Volontariato, adotta l'eventuale provvedimento sanzionatorio, nei successivi 30 giorni, anche in caso di mancato invio delle controdeduzioni da parte del volontario, diversamente, viene archiviato, nel caso in cui le controdeduzioni della/del volontario/a in servizio civile, rendano congrue e sufficienti ragioni a sua discolpa.

Tale sanzione esclude il/la giovane volontario da tale misura nel Programma garanzia giovani.

Art.11 (Relazione finale e libretto formativo)

Al termine dell'attività di servizio civile definita in minimo di 8 mesi e massimo 12 mesi, l'ente predisponde apposita relazione e attestazione concernente l'attività svolta, il percorso formativo realizzato e le competenze ad esse collegate, trasmettendola alla regione, per il tramite del competente ufficio, che provvederà, al rilascio di apposita attestazione di espletamento del servizio civile regionale in programma Garanzia Giovani nonché all'inserimento della/del volontario di servizio civile nel percorso di sperimentazione del libretto formativo di certificazione delle competenze formali ed informali.

Art.12 (Trattamento dati personali)

I dati forniti dal/dalla volontario/volontaria in servizio civile sono acquisiti dall'ente che cura la procedura selettiva per le attività medesime e, successivamente all'eventuale sottoscrizione del presente contratto e all'avvio del servizio civile presso l'ente e saranno trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione del progetto.

I dati medesimi saranno trattati dalla regione, per il tramite delle Strutture competenti per le finalità connesse alla gestione della misura di servizio civile nell'ambito del programma Garanzia Giovani, monitoraggio, verifica e controllo.

Il trattamento dei dati avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità di cui la programma Garanzia Giovani.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, nonché ai fini del monitoraggio, verifica e rendicontazione.

I dati raccolti dalla regione, al fine di quanto sopra espresso, dovranno essere comunicati a soggetti terzi (Ministero), nell'ambito dell'espletamento delle procedure di cui al programma Garanzia Giovani.

Gli interessati godono dei diritti, nel rispetto della normativa vigente in materia, di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, fatto salvo quanto qui contenuto.

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale nelle persona del suo legale rappresentante. Al sensi dell'art. 29 del D.lgs 196/2003 responsabile interno del trattamento dei dati personali è il Direttore della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità.

Art. 13 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2/2006 ed

eventuali normative superiori sia regionali che nazionali.

Il presente contratto dovrà essere debitamente controfirmato per accettazione del volontario di servizio civile e dovrà essere tenuto agli atti, in formato cartaceo, presso rispettivamente presso l'ente accreditato nonché presso la sede operativa dove il/la volontario/a in servizi civile operato effettivamente.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE GENERALE
GIOVANNI DAVERIO

IL/LA VOLONTARIO/A IN SERVIZIO CIVILE

Data di effettiva presentazione in servizio

Firma del responsabile dell'ente accreditato

Firma del tutor di sede

DICHIARAZIONE CODICE IBAN

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
 Il _____ e residente a _____ prov. _____ In via _____
 n. _____

Quale volontario/volontaria di servizio civile in programma garanzia giovani

DICHIARA

Che il codice IBAN bancario è il seguente:

Paese	Chek	Cin	ABI	CAB	N. CONTO

Che il codice IBAN postale è il seguente

Paese	Chek	Cin	ABI	CAB	N. CONTO

Data: _____

Firma
